

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'11 febbraio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Fioroni, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Contento, Cusumano, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rodeghiero, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa

Bonazza Buora, Siniscalchi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 10 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANNUNZIATA ed altri: « Disposizioni a tutela dei risparmiatori in relazione all'acquisto di valori mobiliari collocati sul mercato finanziario nazionale » (4680);

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 459 del codice di procedura penale, in materia di procedimento per decreto » (4681);

ONNIS ed altri: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici invasivi » (4682);

GERMANÀ e BRUSCO: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (4683);

RICCIO: « Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio e delle relative pensioni di reversibilità » (4684);

RICCIO: « Estensione alle vedove dei grandi invalidi per servizio dell'assegno supplementare erogato alle vedove dei grandi invalidi di guerra » (4685);

D'AGRÒ: « Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione » (4686);

FOLENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano nella vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno, nonché sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno 2003 » (4687);

PISAPIA: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario » (4688);

NAN: « Disposizioni in materia di compravendita di veicoli » (4689);

NAN: « Modifiche all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme per la presentazione di candidature e per la richiesta di referendum » (4690);

NAN: « Istituzione della figura dello "Speaker" presso gli uffici giudiziari » (4691).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 10 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 » (4679).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 2 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea COZZI ed

altri n. 9/1984/99, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente il potenziamento del settore del turismo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie e assegnazione di atti comunitari a Commissioni permanenti.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 febbraio 2004, ha trasmesso la comunicazione della Commissione europea recante il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM (2003) 645 def.), il programma operativo annuale del Consiglio dell'Unione europea per il 2004 presentato congiuntamente dalle Presidenze irlandese ed olandese (16195/03) ed il programma strategico pluriennale 2004-2006 del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze di Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia (15896/03).

I predetti documenti sono assegnati, per l'esame generale, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti.

I termini per lo svolgimento di tale esame sono fissati al 26 febbraio 2004, per le Commissioni permanenti, e al 27 marzo 2004, per la XIV Commissione.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE MENIA: CONCESSIONE DI  
UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI (1874)**

**(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 1)**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ACCANTONATE NELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2004

**ART. 1**

*All'articolo aggiuntivo 01.03 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**0. 01. 03. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio, quale « Giorno del ricordo » al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e la più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume

e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

3. Il « Giorno del ricordo » di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

*Conseguentemente, al titolo, premettere le parole:* Istituzione del « Giorno della memoria » in ricordo delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e.

**01. 03.** (*Testo corretto*) La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 01.04, al comma 1, sostituire la parola: annuali ovunque ricorra, con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.*

*Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004,.*

**0. 01. 04. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriana-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tal fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annuali all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) e di 100.000 euro annuali alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 04.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Viene riconosciuto il Museo della civiltà istriana-fiumano-dalmata, con sede a Trieste. A tal fine, è concesso un finanziamento di 4 milioni di euro al comune di Trieste per la sua realizzazione e, all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) di Trieste, un finanziamento di 100.000 euro annuali per la sua gestione.

2. Viene istituito l'Istituto nazionale della cultura istriana, fiumana e dalmata di lingua italiana, con sede a Firenze, di concerto tra l'amministrazione comunale di Firenze e il Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine viene concesso un contributo annuale di 100.000 euro al comune di Firenze.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole:* e finanziamento di istituzioni culturali.

**1. 01.** Rosato, Maran, Boato, Leoni, Bressa.

**(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 2)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 258.228 euro annui per il periodo 2003-2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione degli articoli 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 172.508 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*(Approvato)*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2003-2012 con le seguenti: 2004-2013.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: 2003-2005 fino a: l'anno 2003 con le seguenti: 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.*

**5. 2. Leoni, Bressa, Boato, Maran, Rosato.**

*Al comma 3, sostituire le parole: degli articoli 3 con le seguenti: degli articoli 2, 3.*

**5. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*(Approvato)*

**(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 3)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che la legge finanziaria 2004-2006 prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per la stipula di convenzioni che consentano di recuperare il grande arretrato nel pagamento degli indennizzi agli esuli istriani e fiumano-dalmati, di cui alla legge n. 137 del 2001;

considerato che in maniera unanime sono stati considerati insufficienti gli indennizzi che lo Stato italiano riconosce ai sensi della normativa vigente;

ricordato che in più circostanze il Governo si è espresso ufficialmente per rivedere gli importi in questione

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per accelerare la liquidazione delle pratiche in sospenso nonché a rivedere, fin dalla prossima legge finanziaria, i coefficienti di rivalutazione del valore degli immobili degli esuli istriani e fiumano-dalmati.

9/1874 ed abb./1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Rosato, Boato, Bressa, Leoni.

La Camera,

nell'istituire la giornata del Ricordo delle vittime delle foibe e del sacrificio degli esuli giuliano-dalmati;

richiamate le vicende dei beni cosiddetti « abbandonati » dagli esuli in Istria, Fiume e Dalmazia,

impegna il Governo

ad intensificare l'azione diplomatica nei confronti delle Repubbliche di Slovenia e Croazia per giungere a soluzioni eque e di

spirito europeo della vicenda dei beni abbandonati e tra queste la restituzione almeno di quelli ancora disponibili;

ad accelerare la liquidazione delle pratiche di indennizzo di cui alla legge n. 137 del 2001;

a verificare la possibilità di procedere alla rivalutazione dei coefficienti di indennizzo in termini equi e definitivi.

9/1874 ed abb./**2**. Menia, Fontanini, Romoli, Landolfi, Bocchino, Alboni.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2674 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODALITÀ DI DEFINITIVA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 (APPROVATO DAL SENATO) (4645)*

**(A.C. 4645 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249, si origina a seguito del messaggio presidenziale di rinvio alle Camere del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo e dalla concomitante imminenza della scadenza del termine ultimo previsto dalla Corte costituzionale per porre definitivo rimedio alla situazione di compromissione del pluralismo esterno nel sistema dell'informazione radiotelevisiva, nonché di illegittima occupazione delle frequenze radiotelevisive;

la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, richiamata nel messaggio presidenziale, nel ribadire la finalità del perseguimento del massimo « pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione », sottolinea altresì che « sulla base delle esaustive risultanze istruttorie e delle relative proiezioni, secondo i dati e le valutazioni di stima offerti dagli stessi organi preposti al settore delle comunicazioni (...) deve escludersi la realizzabilità in Italia in tempi congrui della soglia minima prevista di diffusione dei sistemi di trasmissione televisiva alternativi alla

via terrestre analogica (cavo, satellite, digitale terrestre). (...) Pertanto, il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo dell'utenza di programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo (articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi »;

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, nel definire ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni dettate per la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, rinvia per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede testualmente che « in ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni ». Poiché detto tempo per il rilascio o per il rinnovo assorbirà tutto l'anno 2004 e parte del 2005, risulta del tutto evidente la conservazione dell'attuale situazione di fatto, eludendo del tutto lo spirito e la lettera delle pronunce della Corte costituzionale;

le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento al decreto-legge in questione rispondono solo parzialmente all'obiezione di indeterminatezza delle disposizioni relative ai criteri di verifica dell'effettivo ampliamento dell'offerta del mercato radiotelevisivo a seguito dell'avvio dell'esercizio della tecnica digitale terrestre, così rimettendo alla discrezionalità di un organismo amministrativo la determinazione di presupposti che, in quanto attinenti sfere fondamentali quali la li-

bertà di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica, godono della specifica tutela degli articoli 21 e 41 della Costituzione e sono sottoposti al regime della riserva di legge,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 4645.

**n. 1.** Innocenti, Montecchi, Bogi, Leoni, Soda, Grignaffini, Duca, Giulietti, Pannattoni, Rognoni.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, fa seguito al rinvio alle Camere della cosiddetta « legge Gasparri » (AC 310-D), disposto dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato del 15 dicembre 2003;

in particolare il messaggio tra i vari profili di illegittimità costituzionale della legge, individuava la sostanziale violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, sotto il profilo della mancata indicazione di un termine finale certo per la cessazione del regime transitorio per il passaggio definitivo dal sistema analogico al digitale e la mancata previsione di poteri sanzionatori in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di esito negativo dell'accertamento della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri;

secondo il messaggio presidenziale, per poter considerare realizzate le condizioni in grado di giustificare il superamento del termine del 31 dicembre 2003 « deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo » derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;

riguardo a tale profilo, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge non garantisce l'effettuazione di una compiuta

verifica circa la sussistenza di un concreto pluralismo informativo; il comma, modificato dal Senato, si limita infatti ad accorciare i termini per l'effettuazione dell'attività di ricognizione del mercato da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, omettendo l'indicazione della data alla quale riferire l'accertamento, e riferendo l'accertamento non all'effettivo « raggiungimento » della popolazione da parte delle nuove reti ma alla sola « copertura » delle reti stesse;

il comma 2 dell'articolo 1 non stabilisce un termine preciso entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare le deliberazioni in ordine alle violazioni dei limiti previsti per le emittenti radiotelevisive, con il rischio della prosecuzione a tempo indefinito dell'esercizio delle reti eccedenti tali limiti; il comma 2 dell'articolo 1, inoltre, non prevede alcun potere sanzionatorio diretto derivante dall'esito negativo dell'accertamento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: il comma, infatti, in primo luogo rinvia a un procedimento complesso e, comunque, lungo (fino a dodici mesi), con la conseguente protrazione del periodo transitorio concesso dal decreto-legge, ed in secondo luogo, con il richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 249 del 1997, prevede l'assunzione di misure per la dismissione della rete che eccede i limiti *antitrust*, senza prescrivere la cessazione delle trasmissioni della rete che si accerti eccedere detto limite;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento ancora non garantiscono l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno di cui all'articolo 21 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 4645.

**n. 2.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Boccia, Bressa, Cardinale, Rosato, Carra, Carbonella, Tuccillo, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA****(Sezione 1 – Fuga di notizie concernente un procedimento giudiziario aperto dalla procura di Lecce)**

CUSUMANO e LUIGI PEPE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che in data 26 giugno 2003, alle ore 13,55, il sindaco di Surano veniva raggiunto telefonicamente da un'emittente televisiva locale, con sede in Lecce, per un primo commento sull'avviso di garanzia n. 12942/00RG destinato a lui e ad altri quarantasette imprenditori, di cui nessuno dei presunti imputati era a conoscenza ma che era capillarmente divulgato nelle redazioni degli organi di informazione pugliesi;

solo in data 30 giugno 2003, alle ore 13,30, veniva notificato al sindaco di Surano l'avviso di garanzia, che l'ultimo dei coimputati riceveva circa quindici giorni dopo;

sulla stampa del 27 giugno 2003 erano già riportate le generalità di tutti gli interessati;

in data 2 febbraio 2004, alle ore 18,00, il sindaco di Surano veniva contattato, con le stesse modalità, dalla medesima emittente di Lecce, che come tutti gli altri organi di informazione era compiutamente informata, per una sua dichiarazione sulla richiesta da parte dei pubblici ministeri di rinvio a giudizio sulla stessa vicenda del 26 giugno 2003, senza che, come in precedenza, il sindaco di Surano ne sapesse nulla;

infatti, ancora in data odierna, nessun provvedimento è stato notificato al sindaco di Surano, che, nel contempo, dal 2 febbraio 2004, è ogni giorno sugli organi di informazione, pur in presenza di ipotesi di reato trascurabili e non tali da ledere la dignità e il decoro di un esponente politico;

per la profonda stima ed il doveroso rispetto verso il procuratore della Repubblica e la magistratura di Lecce si ritiene, e sarebbe mostruoso se ciò non fosse vero, che nulla trapeli dagli uffici dei magistrati —:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di chi o di coloro che, nel più totale disprezzo delle leggi vigenti e della dignità delle persone, si rendono responsabili di tali ignobili comportamenti e per porre fine a tale perdurante malcostume. (3-03043)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 2 – Posizione del Governo in ordine alle richieste per cui è stato indetto il recente sciopero dei medici)**

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 9 febbraio 2004 tutti i 42 sindacati del settore sanitario hanno indetto e attuato uno sciopero nazionale di 24 ore che ha visto una mobilitazione senza precedenti, con oltre l'80 per cento di adesione del personale (130 mila me-

dici, più di 25 mila specializzandi), a difesa non solo della giusta rivendicazione del rinnovo del contratto nazionale scaduto da due anni, ma anche del diritto alla salute e del servizio sanitario nazionale;

si tratta di un segnale inequivocabile della sfiducia di tutto il mondo sanitario verso le politiche del Governo, che stanno portando al declino del servizio sanitario nazionale attraverso processi di privatizzazione —

come intenda concretamente rispondere alle richieste della piattaforma su cui è stato indetto lo sciopero dei medici e, in particolare, cosa intenda fare per ovviare al cronico sottofinanziamento del fondo sanitario nazionale e contro il progetto, secondo l'interrogante, distruttivo della sanità, che prevede la frantumazione in 21 servizi sanitari regionali diversi, mettendo in discussione il diritto alla salute garantito a ogni cittadino.

(3-03044)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 3 - Interventi a favore delle imprese agricole sarde)**

LADU, SORO, SANTINO ADAMO LODDO e TONINO LODDO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le aziende agricole sarde sono state colpite da gravi eventi calamitosi, che hanno aggravato una situazione che aveva già i caratteri dell'emergenza e che, in mancanza di interventi rapidi, rischia di portare al collasso interi comparti dell'agricoltura sarda;

la zootecnia, in particolare gli allevamenti ovi-caprini e bovini, ha pagato duramente siccità prolungate e *blue tongue*, che, anche alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi del 2003, è ben lungi dall'essere debellata. Sempre più urgente è la necessità, pertanto, di un intervento organico di lotta integrata al-

l'insetto vettore, di prevenzione e di controllo costanti della malattia, oltre che delle necessarie misure di profilassi e cura —

quali interventi il Governo intenda adottare in favore dell'agricoltura e della zootecnia della Sardegna, in particolare al fine di sostenere economicamente e finanziariamente le aziende del settore.

(3-03042)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 4 - Rispetto dell'impegno assunto dall'Atitech (Gruppo Alitalia) di realizzare un'occupazione aggiuntiva presso lo stabilimento di Grottaglie)**

ROBERTO BARBIERI, D'ALEMA, BONITO, FOLENA, ROTUNDO, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, PIGLIONICA, CALDAROLA e SASSO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

le risorse pubbliche trasferite nel Mezzogiorno a soggetti produttivi per incrementare investimenti e occupazione devono, attraverso il rispetto degli impegni dei beneficiari, stabilmente determinare questo effetto;

*l'Atitech* (gruppo Alitalia), a fronte di un investimento complessivo di circa 29.000.000 di euro, ha ottenuto nel 1999, per il tramite di Sviluppo Italia (a suo tempo Spi), le provvidenze previste dalle leggi n. 181 del 1989 e n. 513 del 1993, cosiddetta « reindustrializzazione » (40 per cento in conto capitale, 30 per cento in conto interesse, 1 per cento in partecipazione azionaria), per avviare a Grottaglie (Taranto) uno stabilimento di manutenzioni aeronautiche pesanti;

con l'ottenimento delle agevolazioni pubbliche, la stessa *Atitech* si è impegnata a realizzare, nel medesimo stabilimento di Grottaglie, un'occupazione aggiuntiva a re-

gime di 151 addetti *full time*, ricalcolata poi in 227 unità *part time*;

a cominciare dal 2000, l'*Atitech*, dopo il rifiuto della regione Puglia di finanziare e attivare appositi corsi di formazione e addestramento finalizzati all'occupazione, ha proceduto all'assunzione di 89 operai, in buona parte specializzati e certificati Enac a completo onere aziendale;

nel 2002, dopo un secondo rifiuto della regione Puglia di intervenire nell'attività corsale con appena il 10 per cento dei costi (per il 90 per cento coperti dal decreto interministeriale n. 465/V/2000), *Formatemp* (ente paritetico istituito con la legge n. 196 del 1997), raggiunta la prevista intesa tra l'azienda, i sindacati e l'agenzia Adecco, ha finanziato, con un contributo di vecchie lire 2,2 miliardi circa di vecchie lire, 7 corsi di pre-assunzione, da cui sono usciti 128 neo manutentori, pronti a essere inseriti nello stabilimento di Grottaglie con contratto di formazione e lavoro, successivamente a cinque mesi di prestazioni interinale;

attualmente i 128 neo manutentori, alla fine del processo sopra descritto, sono completamente fuori dall'azienda, in violazione degli impegni precedentemente assunti;

attualmente Sviluppo Italia, con nota prot. n. 42917 del 13 novembre 2003, ha comunicato al sindacato di Grottaglie che l'*Atitech* pospone l'inserimento dei suddetti al 30 giugno 2004, inserimento che deve essere effettuato, pena la revoca delle agevolazioni concesse —:

se non ritenga urgente e indispensabile la convocazione di un tavolo in cui siano presenti tutte le parti interessate (sindaco di Grottaglie, *Atitech*, Sviluppo Italia, organizzazioni dei lavoratori) per verificare e controllare il rispetto dell'impegno all'assunzione di 128 manutentori entro il 30 giugno 2004. (3-03046)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 5 — Iniziative a tutela dei risparmiatori che hanno investito in titoli argentini)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

oltre 450.000 risparmiatori italiani sono stati coinvolti nell'insolvenza della Repubblica argentina, per quanto riguarda i titoli di Stato emessi sul mercato internazionale;

il caso argentino rappresenta, forse, il caso più eclatante di insolvenza da parte di uno Stato sovrano mai verificatosi fino ad oggi;

la quota di titoli pubblici argentini da parte di risparmiatori italiani rappresenta la ragguardevole percentuale del 15 per cento rispetto al totale del debito argentino contratto nei confronti di investitori stranieri: è da ricordare come tale quota rappresenti in valore assoluto oltre 14 miliardi di euro (1,5 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia);

i rapporti di vicinanza culturale e storica tra l'Italia e l'Argentina hanno portato centinaia di migliaia di cittadini italiani a investire nel corso degli anni '90 con fiducia, puntando sullo sviluppo dello Stato sudamericano;

il caso Argentina è stato sostanzialmente oscurato dai *mass media* e forse sottovalutato sul fronte delle relazioni diplomatiche tra Italia e Argentina;

il monito alla Repubblica argentina da parte del G7, riunitosi questa settimana in Florida, è stato formulato affinché lo

Stato debitore negozi in buona fede con i creditori privati —:

quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti della Repubblica argentina al fine di tutelare i legittimi diritti dei risparmiatori. (3-03047)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 6 — Tempi di erogazione di finanziamenti a favore del comune di Milano)**

STERPA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

durante una pubblica riunione avvenuta all'Angelicum di Milano nell'ottobre 2002, prima che si discutesse la legge finanziaria per il 2003, presenti il Presidente del Consiglio dei ministri, 7 Ministri e 48 parlamentari, tra deputati e senatori, vennero promessi finanziamenti per complessivi 192 milioni di euro per il comune di Milano. Tali somme sarebbero dovute pervenire all'amministrazione ambrosiana, in parte nel 2003 e in parte nel 2004. L'inspiegabile ritardo sta mettendo in difficoltà il comune, che su tali finanziamenti ha fatto affidamento per investimenti in importanti ed indispensabili infrastrutture —:

quando si preveda che saranno effettivamente erogati i finanziamenti previsti per il comune di Milano. (3-03048)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 7 — Piano di ristrutturazione dello stabilimento militare propellenti di Fontana Liri (Frosinone))**

TANZILLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento industriale propellenti di Fontana Liri, transitato alle dipendenze dell'agenzia industrie difesa, ha rappresentato nel tempo un opificio moderno, efficiente e di qualità;

nonostante ciò, lo stabilimento fontanese sembrerebbe oggetto di una profonda ristrutturazione che sta generando forti apprensioni ed incertezze tra il personale dipendente dello stabilimento militare, così come tra le persone che vedono la loro attività inscindibilmente legata all'indotto generato dallo stesso;

il territorio sul quale ricade lo stabilimento militare è stato già in un recente passato oggetto di crisi occupazionali ed un eventuale ridimensionamento anche dell'opificio in questione rappresenterebbe, di fatto, un colpo mortale per i livelli occupazionali per questa parte della ciociaria;

in particolare, sembrerebbe che gran parte del personale sia destinato ad essere trasferito dal ministero della difesa in strutture della pubblica amministrazione di Roma —:

atteso che si tratta di personale ormai prossimo alla pensione, con un'età media oltre i cinquanta anni, se non ritenga opportuno verificare la possibilità di una distribuzione di tale personale presso enti locali, aziende pubbliche o miste pubbliche-private, consorzi o altri enti insistenti sul territorio o quantomeno della provincia, al fine di evitare uno stravolgimento della vita di queste maestranze, costrette, alla soglia della pensione, ad un forzoso trasferimento che comporterebbe elevati costi economici e disagi di varia natura. (3-03049)

(10 febbraio 2004)

**(Sezione 8 — Rischio idrogeologico del Monte Pellegrino (Palermo))**

ANEDDA, LO PRESTI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA,

CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VE-  
DOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI,  
FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GE-  
RACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI,  
GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA  
RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI  
DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI,  
LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MAL-  
GIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MAR-  
TINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI,  
MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI,  
NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO,  
ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU,  
RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, RO-  
SITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SAN-  
TANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TA-  
GLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MI-  
GLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al  
Ministro dell'ambiente e della tutela del  
territorio.* — Per sapere — premesso che:

il servizio di protezione civile del  
comune di Palermo ha realizzato uno  
studio sul rischio idrogeologico del Monte  
Pellegrino;

le conclusioni cui sono pervenuti i  
tecnici comunali delineano un quadro  
preoccupante, che evidenzia l'instabilità di  
tutto il perimetro della montagna, con il  
rischio di crolli di blocchi lapidei che  
mettono in serio pericolo le aree urbane;

lo studio effettuato dal comune dà  
anche contezza di una serie allarmante di  
crolli che si sono verificati nell'arco di  
appena diciotto mesi, che rafforzano ul-  
teriormente l'ipotesi che gli eventi in que-

stione potrebbero presentarsi con sempre  
maggiore frequenza e con livelli di peri-  
colosità sempre più elevata;

l'amministrazione comunale di Pa-  
lermo ha chiesto, tramite il Governo re-  
gionale, al dipartimento nazionale della  
protezione civile la deliberazione dello  
stato di emergenza che avrebbe consentito  
l'erogazione dei fondi necessari alla rea-  
lizzazione degli interventi di consolida-  
mento, stimati in 55.000.000 di euro;

la protezione civile ha, però, respinto  
l'istanza, rilevando che « non sono acca-  
duti eventi nuovi che richiedono mezzi e  
poteri straordinari », facendo probabil-  
mente riferimento ad un precedente fi-  
nanziamento di 7.000.000 di euro, con-  
cesso nel luglio del 1997 per consolidare  
un tratto di costone ubicato in via Bo-  
nanno, che era crollato in più punti;

probabilmente, la protezione civile  
attende « eventi nuovi », che potrebbero  
costare in termini di vite umane, per  
cambiare linguaggio e atteggiamento verso  
un problema che non ammette rinvii o  
tergiversazioni —:

quali iniziative il Ministro interrogato  
intenda adottare per risolvere il problema  
del consolidamento dei costoni del Monte  
Pellegrino di Palermo e tutelare l'incolu-  
mità della popolazione interessata dal fe-  
nomeno. (3-03045)

(10 febbraio 2004)

**PROPOSTA DI LEGGE: BOATO ED ALTRI: NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 87 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLA GRAZIA (4237) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: PERROTTA (4590)**

**(A.C. 4237 ed abb. - Sezione 1)**

**QUESTIONE SOSPENSIVA**

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge n. 4237-A, recante norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia, intende disciplinare le procedure relative all'esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica;

la disciplina proposta conferma la necessità della controfirma del decreto di grazia da parte del Ministro della giustizia e, altresì, di una sua proposta al termine dell'istruttoria condotta dal magistrato di sorveglianza;

la proposta non si discosta in maniera significativa dalla prassi consolidata in materia, se non sotto il profilo della reintroduzione della domanda di grazia da parte del condannato o di altri soggetti legittimati, alla quale tuttavia sembra potersi derogare ove il procedimento sia avviato su iniziativa del Presidente della Repubblica;

è attualmente all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge costituzionale del Governo recante modifiche alla parte seconda della Costituzione (A.S. 2544), il quale prevede che la concessione della grazia rientri tra gli atti esclusivamente presidenziali come tali non proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri (articolo 21 del disegno di legge citato);

il richiamato intervento di revisione costituzionale appare il più idoneo a definire una disciplina chiara e non contraddittoria dell'istituto della grazia, nell'ambito delle prerogative presidenziali;

il disegno di legge costituzionale di cui sopra è stato già approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato ed è attualmente all'esame dell'Assemblea;

la concomitanza dell'esame del citato disegno di revisione costituzionale rende inopportuna la prosecuzione dell'esame della proposta di legge n. 4237-A, che reca una disciplina non conforme al contenuto della prospettata revisione costituzionale e che sarebbe perciò destinata a valere solo in via transitoria,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge A.C. 4237-A in attesa dell'approvazione del disegno di legge costituzionale A.S. 2544.

**n. 1.** Fontanini, Luciano Dussin.

**(A.C. 4237 ed abb. - Sezione 2)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'articolo 681 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 681 - (Provvedimenti relativi alla grazia) 1. Il Presidente della Repubblica

può concedere la grazia e commutare le pene con proprio decreto, controfirmato dal Ministro della giustizia.

2. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato da essi incaricato ed è presentata o trasmessa al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato è detenuto o di quello in cui abbia dimora.

3. Il magistrato di sorveglianza, raccolti tutti gli elementi di giudizio utili nonché le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, esprime motivato parere sulla concedibilità del beneficio, tenendo conto anche dell'esito del trattamento penitenziario.

4. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti ed il parere al Ministro della giustizia, il quale, esperite le indagini ritenute necessarie ed acquisita ogni ulteriore informazione, trasmette gli atti al Presidente della Repubblica, con una propria proposta.

5. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 665 cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

6. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672, comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il procedimento per la concessione della grazia è avviato su iniziativa del Presidente della Repubblica ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*Al comma 1, capoverso ART. 681, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:*

« 1. La domanda di grazia diretta al Presidente della Repubblica è sottoscritta

dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato.

2. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda, su iniziativa del Ministro della giustizia, che agisce anche su indicazione del giudice indicato nell'articolo 665 o del magistrato di sorveglianza. In tal caso, se il condannato è detenuto o internato, il magistrato di sorveglianza acquisisce tutti gli elementi di giudizio utili, nonché le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665 e trasmette la proposta al Ministro con proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, gli elementi di giudizio utili sono acquisiti dal procuratore generale, il quale trasmette la proposta al Ministro con le proprie osservazioni.

3. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura l'esecuzione, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti ».

#### 1. 34. Carlucci.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Il Presidente della Repubblica concede la grazia e commuta le pene con decreto controfirmato dal Ministro della giustizia e, in caso di omissione da parte di questi, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

#### 1. 10. Filippo Mancuso.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere la seguente: motivato.*

1. 18. Carrara, Anedda, Briguglio, Cristaldi, Migliori, Nespola, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: che è.*

- 1. 1.** Bressa, Leoni, Mascia, Buemi, Cento, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, sostituire le parole: Ministro della giustizia con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.*

- 1. 2.** Leoni, Bressa, Mascia, Buemi, Cento, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , proponente che, ai sensi dell'articolo 89, primo comma, della Costituzione, ne assume la responsabilità.*

- 1. 19.** Briguglio, Carrara, Anedda, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che ne assume la responsabilità.*

- 1. 20.** Migliori, Carrara, Anedda, Briguglio, Cristaldi, Nespoli, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, aggiungere, in fine, la parola: proponente.*

- 1. 21.** Cristaldi, Anedda, Briguglio, Carrara, Migliori, Nespoli, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

- 1. 22.** Carrara, Anedda, Briguglio, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Tutti i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età possono

proporre domanda per la concessione della grazia e della commutazione della pena detentiva in favore del condannato per delitto ».

- 1. 11.** Filippo Mancuso.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 2, sostituire la parola: condannato, con le seguenti: condannato o.*

- 1. 12.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 2, sopprimere le parole: da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato da essi incaricato.*

- \*1. 13.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 2, sopprimere le parole: da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato da essi incaricato.*

- \*1. 31.** Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 2, sostituire le parole: un avvocato da essi incaricato con le seguenti: una persona da essi incaricata con apposita procura.*

- 1. 14.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 2, dopo le parole: avvocato da aggiungere le seguenti: uno di.*

- 1. 15.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di di-

sciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma dei commi 3 e 4 ».

- 1. 3.** Mascia, Bressa, Leoni, Buemi, Cento, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 3, sopprimere la parola: anche.*

- 1. 4.** Bressa, Leoni, Mascia, Cento, Buemi, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , entro un anno dalla data della domanda.*

- 1. 16.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 4, sostituire le parole da: trasmette fino alla fine del comma con le seguenti: può proporre al Presidente della Repubblica la concessione della grazia.*

- 1. 24.** Carrara, Anedda, Briguglio, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 4, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: può trasmettere.*

- 1. 25.** Nespoli, Anedda, Briguglio, Carrara, Cristaldi, Migliori, Saia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 4, sostituire le parole: una propria proposta con le seguenti: un proprio parere.*

- 1. 5.** Leoni, Bressa, Mascia, Buemi, Cento, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , entro un anno dalla ricezione del parere del magistrato di sorveglianza.*

- 1. 17.** Boccia.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, sopprimere il comma 7.*

- \*1. 26.** Saia, Anedda, Briguglio, Carrara, Cristaldi, Migliori, Nespoli.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, sopprimere il comma 7.*

- \*1. 33.** Perrotta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Anche in difetto di domanda o di proposta, il Presidente della Repubblica può concedere la grazia con decreto motivato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, previa acquisizione di tutti gli elementi di giudizio e parerei di cui ai commi 3 e 4 ».

- 1. 8.** Saponara.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 7, dopo le parole: nel caso in cui aggiungere le seguenti: , in assenza di domanda,*

- 1. 6.** Leoni, Bressa, Mascia, Buemi, Cento, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , previa domanda del condannato.*

- 1. 32.** Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso, il decreto di cui al comma 1 è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.*

- 1. 7.** Bressa, Leoni, Mascia, Cento, Buemi, Detomas, Cusumano, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso ART. 681, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 8. Il provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica non pro-

*duce effetti sino a quando non sia seguito dalla dichiarazione di assenso del detenuto destinatario dell'atto di clemenza».*

- 1. 27.** Trantino, Anedda, Carrara, Briguglio, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-bis. — 1. La grazia è esclusa per i reati di associazione mafiosa, sequestro di persona, violenza sessuale su minore e omicidio non colposo di pubblico ufficiale.

- 1. 01.** Carlucci.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-bis. — 1. Il condannato che ottiene la grazia non può essere candidato, per dieci anni, nelle elezioni amministrative, regionali, politiche e europee e non può ricoprire uffici e cariche pubbliche.

- 1. 02.** Anedda, Carrara, Briguglio, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-bis. — 1. Il condannato che ottiene la grazia non può essere candidato, per cinque anni, nelle elezioni amministrative, regionali, politiche e europee e non può ricoprire uffici e cariche pubbliche.

- 1. 03.** Carrara, Anedda, Briguglio, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 1-bis. All'articolo 174, primo comma, del codice penale, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Nel caso di decreto di grazia resta ferma l'interdizione prevista dal numero 1, comma secondo, dell'articolo 28 ».

- 1. 04.** La Commissione.

*Al titolo, sostituire le parole:* Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, *con le seguenti:* Modifica dell'articolo 681 del codice di procedura penale.

- Tit. 1.** La Commissione.

